

STATUTO CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI CITTADELLA

Adottato dal Consiglio Direttivo nelle sedute del 7 febbraio 2006 e del 14 marzo 2006.

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 29 marzo 2006.

Approvato dal Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo il 31.03.2007.

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E NATURA

Art. 1

E' costituita dall'8 marzo 1927, con sede a Cittadella in Borgo Bassano n° 37, un'associazione denominata "Club Alpino Italiano – Sezione di Cittadella", avente sigla "C.A.I. Cittadella" (d'ora in avanti Associazione). L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2

L'Associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano (d'ora in avanti C.A.I.), di cui fa parte a tutti gli effetti ed è soggetto di diritto privato, dotata di propria autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Essa uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del C.A.I.

Gli iscritti all'Associazione sono di diritto Soci del C.A.I..

TITOLO II - SCOPI

Art. 3

L'Associazione ha per scopo:

- a) tutelare gli interessi generali dell'alpinismo e collaborare con tutti gli Enti, pubblici o privati, che si occupino, nell'ambito locale, di problemi connessi con l'alpinismo;
- b) promuovere la pratica di alpinismo, escursionismo, sci-alpinismo, sci di fondo-escursionismo, speleologia, arrampicata libera e di tutte le altre discipline riconosciute dal C.A.I.;
- c) promuovere la conoscenza, lo studio e la tutela dell'ambiente montano;
- d) promuovere attività didattiche, rivolte particolarmente ai giovani, quali: corsi teorico-pratici di alpinismo, escursionismo, sci-alpinismo, sci di fondo-escursionismo, speleologia, arrampicata libera e di tutte le altre discipline riconosciute dal C.A.I.; escursioni ed ascensioni collettive; conferenze, dibattiti e proiezioni di audiovisivi;
- e) costruire e mantenere in efficienza rifugi, sentieri, bivacchi fissi ed altre opere alpine;
- f) assumere iniziative per la conoscenza e la difesa dell'ambiente naturale montano nel suo insieme, ritenendo questa finalità premessa essenziale per tutte le altre attività del C.A.I. stesso;
- g) istituire e mantenere in funzione la biblioteca, l'archivio fotografico e cartografico e il corredo di materiale tecnico;
- h) redigere e partecipare alla redazione di pubblicazioni sezionali ed intersezionali;
- i) assumere ogni altra iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali in osservanza alle disposizioni deliberate dall'Assemblea dei Delegati del C.A.I.;
- j) perseguire le altre finalità previste dall'ordinamento del C.A.I..

Art. 4

L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica e aconfessionale.

TITOLO III - SOCI

Art. 5

I Soci dell'Associazione sono benemeriti, ordinari, famigliari o giovani, secondo l'ordinamento del C.A.I..

Art. 6

Chiunque intenda diventare Socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno un Socio presentatore, iscritto all'Associazione.

Per i minori la domanda è firmata anche da chi esercita la potestà genitoriale.

Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione, con giudizio insindacabile.

Con l'ammissione il Socio si impegna ad osservare l'ordinamento dell'Associazione e del C.A.I., nonché le decisioni degli organi dell'Associazione.

La richiesta di trasferimento da una Sezione del C.A.I. ad un'altra viene comunicata immediatamente alla Sezione di provenienza da parte della Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

Art. 7

Sono Soci dell'Associazione coloro che sono in regola con l'iscrizione ed il versamento della quota associativa annuale.

I Soci sono tenuti a versare all'Associazione la quota associativa annuale (maggiorata del costo della tessera per i nuovi iscritti) nella misura proposta dal Consiglio Direttivo e sottoposta ad approvazione all'Assemblea dei Soci. Il versamento va effettuato entro e non oltre il 31 marzo dell'anno sociale in corso, pena la morosità. Le nuove adesioni e i rinnovi sono ricevuti fino al 31 ottobre per l'anno sociale in corso.

Art. 8

I diritti del Socio sono quelli stabiliti dall'ordinamento del C.A.I. e dell'Associazione, in particolare:

- a) partecipare alle assemblee dell'Associazione con diritto di voto e di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo, se maggiorenne;
- b) assumere incarichi nell'Associazione e nel C.A.I.;
- c) usufruire delle strutture ricettive del C.A.I. a condizioni preferenziali rispetto ai non Soci;
- d) usufruire del materiale tecnico, bibliografico, foto-cinematografico degli Organi centrali, periferici e delle Sezioni, a norma dei rispettivi regolamenti;
- e) essere ammesso a scuole e corsi istituiti dagli Organi centrali, periferici e dalle Sezioni, a norma dei rispettivi regolamenti;
- f) avere libero ingresso nelle sedi delle Sezioni e delle Sottosezioni e partecipare a tutte le manifestazioni da esse organizzate, a norma dei rispettivi regolamenti;
- g) beneficiare delle polizze assicurative stipulate dagli Organi centrali e periferici;
- h) ricevere le pubblicazioni sociali spettanti alla categoria di appartenenza;
- i) fregiarsi del distintivo sociale e ricevere uno speciale distintivo se iscritto al C.A.I. ininterrottamente da 50 o da 25 anni.

Art. 9

La qualifica di Socio si perde per decesso, dimissioni, morosità, provvedimento disciplinare e per le altre cause previste dall'ordinamento del C.A.I..

Il Socio può dimettersi in qualsiasi momento; le dimissioni sono presentate per iscritto al Consiglio

Direttivo dell'Associazione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo dell'anno sociale in corso; l'accertamento della morosità è di competenza del Consiglio Direttivo dell'Associazione; non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione del C.A.I. alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il Socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del Socio che tenga un contegno contrastante con lo spirito dell'Associazione o con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione, o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno. Nei casi più gravi può essere deliberata dal Consiglio Direttivo l'esclusione del Socio.

Contro i provvedimenti disciplinari, il Socio può proporre ricorso a norma dell'ordinamento del C.A.I..

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le deliberazioni degli Organi dell'Associazione sono vincolanti nei confronti dei Soci della stessa. Collaborano con gli Organi dell'Associazione il Tesoriere ed il Segretario.

Art. 12

Tutte le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito, salvo rimborso delle sole spese di missione. La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato, a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.

Le cariche sociali sono affidate esclusivamente a Soci iscritti all'Associazione da almeno due anni.

Il voto per la designazione e per l'elezione alla cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. È escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

Capo I - ASSEMBLEA

Art. 13

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; essa è costituita da tutti i Soci maggiorenni iscritti all'Associazione.

L'Assemblea:

- a) approva l'ordinamento dell'Associazione e le relative modifiche, salvo quanto disposto dall'art. 37 del presente statuto;
- b) approva i programmi annuali e pluriennali dell'Associazione;
- c) approva la relazione del Presidente;
- d) approva i bilanci consuntivi e preventivi;
- e) elegge, tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari dell'Associazione, salvo quanto disposto dall'art. 27 ed escluso il voto per corrispondenza:
 - i componenti degli Organi dell'Associazione;
 - i delegati alle Assemblee regionali e nazionali nel numero assegnato;
- f) delibera sull'acquisto, sull'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- g) determina la quota associativa annuale, in misura in ogni caso non inferiore a quanto stabilito dall'Assemblea dei Delegati del C.A.I.;
- h) approva la costituzione e lo scioglimento di Sottosezioni o Gruppi su proposta del Consiglio Direttivo;
- i) delibera sullo scioglimento dell'Associazione stabilendone le modalità e nominando i liquidatori;
- j) delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo e su eventuali argomenti proposti dal Collegio dei Revisori dei Conti, o da almeno un ventesimo dei Soci dell'Associazione aventi diritto di voto, purché siano pervenuti al Consiglio Direttivo almeno 30 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

Art. 14

L'Assemblea Ordinaria dei Soci si svolge entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno. L'Assemblea Straordinaria dei Soci viene altresì convocata:

- a) su richiesta di almeno un decimo dei Soci maggiorenni dell'Associazione aventi diritto di voto;
- b) ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
- c) su richiesta del Comitato Direttivo Centrale del C.A.I.;
- d) su richiesta del Comitato Direttivo Regionale del C.A.I.;
- e) su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Associazione.

Della convocazione dell'Assemblea viene dato avviso almeno 10 giorni prima mediante:

- avviso esposto nelle bacheche sociali;
- avviso inviato a mezzo posta a tutti i Soci dell'Associazione aventi diritto di voto.

Nell'avviso sono indicati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'orario della convocazione.

Art. 15

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci dell'Associazione in regola con il pagamento della quota associativa.

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Soci dell'Associazione; ogni Socio può portare una sola delega.

Per la validità dell'Assemblea è necessaria:

- in prima convocazione la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

La seconda convocazione si svolge ad almeno un'ora di distanza dalla prima.

Art. 16

L'Assemblea nomina al proprio interno un Presidente, un segretario e tre scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea o a un suo delegato constatare la regolarità delle deleghe, il diritto di voto e di intervento all'Assemblea.

Art. 17

Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza dei voti.

Sono approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci aventi diritto al voto presenti:

- a) le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- b) le deliberazioni concernenti le modifiche del presente Statuto. L'efficacia di tali modifiche è subordinata all'approvazione del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del C.A.I..

È approvata con la maggioranza dei tre quarti dei Soci aventi diritto al voto la deliberazione di scioglimento dell'Associazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 12 del presente Statuto, i voti si esprimono per alzata di mano o con votazione segreta, a seconda della volontà dell'Assemblea.

Capo II - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso è composto di 10 (dieci) membri eletti dall'Assemblea dei Soci, che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili, più il Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge al proprio interno un Vice Presidente su proposta del Presidente;
- b) nomina un segretario e un tesoriere tra i Consiglieri o Soci della Sezione.

Art. 19

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo le limitazioni contenute nel presente Statuto o nell'ordinamento del C.A.I..

In particolare, esso:

- a) propone all'Assemblea dei Soci il programma delle attività dell'Associazione;
- b) attua le decisioni dell'Assemblea dei Soci;
- c) adotta atti e provvedimenti amministrativi secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci;
- d) è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- e) redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, e adotta la relazione del Presidente;
- f) delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- g) delibera sulle domande di ammissione di nuovi Soci;
- h) affida incarichi per lo svolgimento delle attività sociali;
- i) delibera la costituzione o lo scioglimento di Sottosezioni e Gruppi;
- j) redige, collaziona e riordina le modifiche dell'ordinamento dell'Associazione.

Art. 20

I Consiglieri sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Il rinnovo dei Consiglieri viene effettuato in ragione di regolari scadenze o di decadenza dall'incarico.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica quei componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre sedute consecutive.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono revocabili e producono effetti solo al momento della presa d'atto da parte del Consiglio Direttivo.

I posti di Consigliere che si rendessero vacanti (fino ad un massimo di quattro) nel corso dell'anno, verranno coperti per chiamata da parte del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile, coi candidati che nella più recente Assemblea abbiano ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti, subentrando a tutti gli effetti ai dimissionari per il rimanente periodo di mandato.

La contemporanea decadenza della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo ne determina lo scioglimento ed il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci entro 60 giorni per nuove elezioni del Consiglio Direttivo.

Nel caso di rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo:

- a) i tre Consiglieri che ricevono il minor numero di voti sono eletti per un solo anno e sono immediatamente rieleggibili per la durata ordinaria;
- b) i quattro Consiglieri che ricevono il maggior numero di voti sono eletti per la durata ordinaria;
- c) i rimanenti tre Consiglieri sono eletti per due anni e sono immediatamente rieleggibili per la durata ordinaria.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo dispone ed autorizza la costituzione di Commissioni aventi competenza tecnica nelle varie discipline dell'attività sociale, determinandone la durata, le funzioni, i regolamenti e nominandone, tra i Soci, il responsabile ed eventualmente il rappresentante del Consiglio Direttivo.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola una volta al mese, su convocazione del Presidente mediante avviso da esporsi nella Sede sociale e/o con comunicazione scritta almeno 8 (otto) giorni prima della seduta, salvo casi di urgenza. La riunione viene convocata senza indugio quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri eletti.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei Consiglieri oltre al Presidente o al Vicepresidente.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti, prevale quello del Presidente.

Capo III - PRESIDENTE

Art. 23

Il Presidente dell'Associazione è il legale rappresentante della stessa. Ha poteri di rappresentanza, che può delegare e ha la firma sociale. Assolve alle seguenti funzioni specifiche:

- a) convoca l'Assemblea dei Soci;
- b) convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo;
- c) propone l'adozione della relazione annuale al Consiglio Direttivo;
- d) presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, i bilanci e il programma proposto dal Consiglio Direttivo;
- e) pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il candidato alla carica di Presidente dell'Associazione, al momento dell'elezione, deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali del C.A.I. o negli organi delle Sezioni, o deve avere anzianità di iscrizione all'Associazione non inferiore a due anni sociali completi.

Il Presidente, in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica dello stesso nella sua prima seduta utile.

Il Presidente rimane in carica 3 (tre) anni e può essere immediatamente rieletto per un solo mandato. Può essere ulteriormente rieletto dopo almeno un anno di interruzione.

Le dimissioni dalla carica di Presidente sono revocabili e producono effetti solo al momento della presa d'atto da parte del Consiglio Direttivo.

Nel caso di decadenza del Presidente, il Vice Presidente convoca l'Assemblea dei Soci entro 60 giorni per la nuova elezione del Presidente.

Nel periodo compreso tra la decadenza del Presidente e le elezioni, il Consiglio Direttivo svolge solo attività di ordinaria amministrazione.

Art. 24

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza, impedimento o decadenza. E' rieleggibile senza limiti di mandato.

Capo IV - TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 25

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione, e ne tiene la contabilità.

Art. 26

Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, collabora con il Presidente all'attuazione delle deliberazioni di quest'organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'Associazione.

Capo V - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 27

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri, scelti tra persone dotate di adeguata professionalità, eletti dall'Assemblea dei Soci per un triennio e rieleggibili senza limiti di mandato. Il Collegio elegge al suo interno un Presidente.

Il Collegio si riunisce almeno una volta all'anno.

In caso di decadenza di uno dei suoi componenti il Collegio dei Revisori dei Conti opera con i componenti rimasti fino alla prima Assemblea dei Soci utile che procede all'integrazione.

La decadenza di due o più dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ne determina la decadenza. Il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea dei Soci entro 60 giorni per nuove elezioni del Collegio.

Art. 28

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Associazione;
- b) esamina i bilanci di esercizio;
- c) riferisce, anche delegando altri soggetti, all'Assemblea dei Soci;
- d) ha il diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e può fare inserire a verbale le proprie osservazioni;
- e) ha diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni contabili sociali;
- f) può procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

TITOLO V - PATRIMONIO, ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO

Art. 29

Il patrimonio è costituito:

- a) dall'immobile sito in Cittadella, Borgo Bassano n.37 ospitante la sede sociale e dai beni mobili di proprietà dell'Associazione in esso contenuti;
- b) dagli altri beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, di proprietà dell'Associazione;

- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) da qualsiasi altra somma che venga erogata da chiunque a favore dell'Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Art. 30

Le entrate sociali sono:

- a) le quote associative, i contributi ordinari e straordinari dei Soci;
- b) i contributi pubblici;
- c) i contributi, lasciti e donazioni di soggetti privati;
- d) ogni altro tipo di entrata, anche derivante da attività economiche, intraprese a sostegno e per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 31

I fondi liquidi dell'Associazione sono depositati in un conto corrente postale e/o bancario intestato alla stessa, salvo un fondo cassa permanente per le spese correnti.

Art. 32

Gli esercizi sociali decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 33

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione e del C.A.I., anche nel caso di loro scioglimento o liquidazione.

Non è ammessa la distribuzione ai Soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio dell'Associazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione la liquidazione avviene sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del C.A.I.. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrare per non più di tre anni dal Comitato Direttivo Regionale del C.A.I. e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Gruppo Regionale del C.A.I. interessato.

TITOLO VI - SOTTOSEZIONI E GRUPPI

Art. 34

L'Associazione può costituire, nel territorio di sua competenza, una o più Sottosezioni, su richiesta di almeno cinquanta Soci maggiorenni. Può anche costituire al proprio interno, su richiesta di almeno venticinque Soci maggiorenni, Gruppi organizzati di Soci che intendono sviluppare in particolare una delle attività statutarie dell'Associazione, o comunque un'attività compatibile con i fini dell'Associazione stessa.

La costituzione e lo scioglimento delle Sottosezioni o dei Gruppi sono deliberate dal Consiglio Direttivo ed approvate dal Comitato Direttivo Regionale del C.A.I..

L'ordinamento delle Sottosezioni o dei Gruppi è approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Le Sottosezioni ed i Gruppi non hanno patrimonio proprio, ma soltanto autonomia contabile; il loro bilancio è parte del bilancio annuale dell'Associazione.

I rapporti tra Associazione e Sottosezioni e Gruppi sono disciplinati da apposito regolamento. Le Sottosezioni e i Gruppi non intrattengono rapporti diretti con la struttura centrale del C.A.I..

In caso di scioglimento di una Sottosezione la liquidazione avviene sotto il controllo del collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio dell'Associazione.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 35

Le controversie che dovessero insorgere fra i Soci, o fra i Soci ed Organi dell'Associazione relative alla vita dell'Associazione stessa, non potranno venire deferite all'autorità giudiziaria, se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione.

Organi competenti ad esperire tale tentativo sono:

- a) il Consiglio Direttivo per le controversie fra i Soci;
- b) il Collegio Regionale dei Probiviri, per le controversie fra i Soci ed Organi dell'Associazione.

Si applicano le norme procedurali stabilite dall'ordinamento del C.A.I..

Art. 36

Contro le deliberazioni degli Organi sezionali che si ritengono in violazione del presente Statuto, o dello Statuto e Regolamento Generale del C.A.I., è data possibilità di ricorso ai sensi dell'ordinamento del C.A.I..

Art. 37

L'adeguamento del presente Statuto alle eventuali modifiche imposte dall'ordinamento del C.A.I. è atto dovuto e avviene, nel termine perentorio di un anno dalla comunicazione dell'approvazione da parte del competente organo del C.A.I., con deliberazione del Consiglio Direttivo sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dei Soci nella prima riunione utile.

Art. 38

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del codice civile, dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I..

Art. 39

Le disposizioni del presente Statuto entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla comunicazione dell'approvazione dello stesso da parte del competente organo del C.A.I..